



COMITATO VIA CRUCIS VIVENTE APS
Piazza Abbadia, 1
41044 Frassinoro - Mo-
P. IVA 03776060364 C.F. 93041250361
info@viacrucisvivente.com
Tel. +39 339 2247341

Verbale di Assemblée Straordinaria per modifica dello

Statuto

Verbale di Assemblée Straordinaria del 24/10/2020.

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 20:30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblée Straordinaria dei soci dell'Associazione Comitato Via Crucis Vivente di Frassinoro APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale.

Sono presenti i soci:

- Pazzaglia Luca
- Turrini Andrea
- Ageno Michele
- Tognini Elena
- Marcolini Morena
- Tazzioli Paola
- Piacentini Roberta
- Biondini Chiara
- Baccarini Edoardo

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblée il Presidente dell'Associazione, il sig. Pazzaglia Luca, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Ageno Michele.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 9 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblée è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblée dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento alla normativa del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblée è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.



COMITATO VIA CRUCIS VIVENTE APS

Piazza Abbazia, 1
41044 Frassinoro - Mo-
P. IVA 03776060364 C.F. 93041250361
info@viacrucisvivente.com

Tel. +39 339 2247341

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Essendo modifica statutaria necessaria per adeguamento alla normativa, la registrazione del nuovo statuto sarà esente dal pagamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'Art.82 comma 3 del D.Lgs n.117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO VIA CRUCIS VIVENTE APS"

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 2 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **COMITATO VIA CRUCIS VIVENTE APS**, con sede in Frassinoro (MO), piazza Abbazia 1, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è 31/12/2050.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi degli art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi e finalizzate all'organizzazione, diffusione e coordinamento della manifestazione culturale, storica e religiosa Via Crucis Vivente di Frassinoro. Con tutte le attività culturali accessorie.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Rievocare le tradizioni storiche del paese;
- b) Creare scopi comuni al fine della partecipazione di tutta la collettività del paese;
- c) Svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche a ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) Proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni anche a premi);

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune è costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Il primo esercizio avrà termine il 31/12/2017.

ART. 4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alle necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, per finalità istituzionale della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazione di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non potrà essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa):

L'eventuale reiezione della domanda dovrà sempre essere motivata e comunicata in forma scritta: l'aspirante associato non ammesso, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che ne richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- Per esclusione dovuta a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Proibiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolante o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettore attivo e passivo.

ART. 8 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generali degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, scelto fra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (posta elettronica) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Elegge i membri del Collegio dei revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- Si esprime sulla reelezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio Direttivo:
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 14 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per illimitati mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada o si dimetta, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno o le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione cartacea o informatica (posta elettronica) 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Di regola è convocato almeno ogni 6 mesi e ogni qual volta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART.11 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio dei revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà, secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo, entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Modena.

ART.13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del collegio dei probiviri vanno da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Sono scelti dall'Assemblea degli associati, tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. **Emette**, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito della propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

ART.14 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, di cui all'art. 3, comma 190 della L- 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

ART.15 RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Luigi Ambrosini

AGENZIA DELLE ENTRATE - DEMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6672
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/10/2020 REGISTRATO IL 20/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3006672

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93041250361 COMMITATO VIA CRUCIS VIVENTE APS
ID. TELEMATICO: TGO20L006672000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93041250361

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DATI CAUSA SOGGETTI: 1